

del 13 maggio 2016



- 1 CRR: L'EBA PONE IN CONSULTAZIONE LE PROPRIE LINEE GUIDA SULLE COMUNICAZIONI INFORMATIVE RELATIVE ALLA LIQUIDITY COVERAGE RATIO**
- 2 PROSPETTO D'OFFERTA: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE UNA RACCOMANDAZIONE IN MERITO ALLA SEZIONE "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE"**
- 3 INFORMAZIONI-CHIAVE AGLI INVESTITORI: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE UNA RACCOMANDAZIONE SULLA SCHEDA PRODOTTO**
- 4 DISTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE UNA RACCOMANDAZIONE IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE TRAMITE UNA SEDE MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE**
- 5 EMIR: BANCA D'ITALIA E CONSOB PUBBLICANO UN DOCUMENTO RICOGNITIVO SUL RIPARTO DELLE COMPETENZE**
- 6 MiFID II, MiFIR, CSDR, EMIR: IL MEF PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE DA APPORTARE AL TUF**
- 7 SOLVENCY II: IVASS PUBBLICA DUE REGOLAMENTI**
- 8 INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106: L'UIF CHIARISCE IL CODICE TIPO INTERMEDIARIO DA UTILIZZARE AI FINI DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE (SARA)**
- 9 MERCATO SeDEX: BORSA ITALIANA PUBBLICA DUE AVVISI**

1) CRR: L'EBA PONE IN CONSULTAZIONE LE PROPRIE LINEE GUIDA SULLE COMUNICAZIONI INFORMATIVE RELATIVE ALLA LIQUIDITY COVERAGE RATIO

In data 11 maggio 2016 l'EBA ha posto in consultazione le proprie Linee Guida riguardanti la *disclosure* delle informazioni sulla 'Liquidity Coverage Ratio' ("LCR") richiesta dall'art. 375(1)(f) del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR").

Il termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni e commenti è stato fissato all'11 agosto 2016.

2) PROSPETTO D'OFFERTA: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE UNA RACCOMANDAZIONE IN MERITO ALLA SEZIONE "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE"

In data 9 maggio 2016 Consob ha posto in consultazione una [Raccomandazione](#) recante linee guida in materia di inserimento e redazione del paragrafo "Avvertenze per l'Investitore" nei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari.

Nonostante né la Direttiva 2003/71/CE ("Direttiva Prospetto"), il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") o la relativa disciplina attuativa (i.e. Regolamento Consob n. 11971/1999 - "Regolamento Emittenti") prevedano l'inserimento di una sezione relativa alle "Avvertenze per l'Investitore", in una pluralità di prospetti approvati dalla Consob tale paragrafo è stato inserito e si è rivelato utile nell'evidenziare aspetti di significativa rischiosità relativi, in particolare:

- (i) alla situazione finanziaria e gestionale dell'emittente;
- (ii) al settore di attività;
- (iii) agli strumenti finanziari oggetto del prospetto; e
- (iv) all'operazione di offerta/quotazione.

In ragione di ciò, Consob ha ritenuto opportuno fornire delle linee guida agli operatori del mercato in merito alla redazione di tale sezione, precisando comunque che, proprio per l'assenza di un esplicito requisito, le informazioni contenute nel paragrafo "Avvertenze per l'Investitore" non possono sostituire quanto riportato nei prospetti di offerta/ammissione alle negoziazioni ai sensi dei vigenti schemi regolamentari.

In particolare, con riferimento alle finalità sottese all'inserimento della predetta sezione, la Raccomandazione chiarisce che il paragrafo "Avvertenze per l'Investitore" non può integrare o sostituire il prospetto, avendo, invece, l'obiettivo di fornire all'investitore un'informazione sintetica, chiara e di immediata evidenza in relazione ai profili di rischiosità più significativi e rilevanti dell'emittente o dell'investimento proposto, senza che ciò implichi una mera riproduzione di quanto già contenuto nella sezione del prospetto dedicata ai "Fattori di Rischio".

La Raccomandazione fornisce, inoltre, indicazioni con riferimento ai criteri di presentazione dei contenuti di tale sezione, riportando altresì un'esemplificazione delle principali fattispecie in presenza delle quali si ritiene vada fornita una immediata, chiara e pronta evidenza delle relative rischiosità all'interno del paragrafo in questione.

Il termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni e commenti è stato fissato all'8 giugno 2016.

3) INFORMAZIONI-CHIAVE AGLI INVESTITORI: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE UNA RACCOMANDAZIONE SULLA SCHEDA PRODOTTO

In data 9 maggio 2016 Consob ha posto in consultazione una [Raccomandazione](#) recante taluni principi e informazioni-chiave sul prodotto finanziario oggetto dell'investimento che si ritiene debbano essere messe a disposizione della clientela, prima del compimento di ogni transazione (c.d. "scheda prodotto").

In particolare, la necessità di un'attenzione rafforzata ai profili di trasparenza e ai doveri informativi dei soggetti abilitati, si è resa necessaria alla luce della disciplina prevista nella Direttiva 2014/59/UE ("BRRD"). Si ricorda, infatti, che:

- (i) la Comunicazione Consob n. 0090430/2015 ha sottolineato la necessità che gli intermediari rendano ai propri clienti informazioni appropriate circa le novità derivanti dal recepimento della BRRD;
- (ii) le Linee Guida dell'ESMA in materia di *complex debt instruments and structured deposits* (emanate nell'ambito delle misure di implementazione della Direttiva 2014/65/UE - "MiFID II") hanno ricondotto gli strumenti di debito assoggettabili a *bail-in* nella categoria dei prodotti complessi ai fini della disciplina dell'*execution only*;
- (iii) le Linee Guida dell'ESMA *on cross-selling practices* (adottate sempre nell'ambito delle misure di attuazione della MiFID II) hanno sottolineato l'importanza per gli intermediari di fornire un'informativa accurata nel caso di vendita abbinata in cui un servizio di investimento è offerto unitamente ad un altro servizio o prodotto come parte di un "pacchetto".

Fermi restando gli obblighi di *disclosure* previsti dall'art. 21 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dagli artt. 27-36 del Regolamento Consob n. 16190/2007 ("Regolamento Intermediari"), la Raccomandazione indica gli elementi informativi - che, eventualmente, possono essere sintetizzati in un documento informativo standardizzato ("scheda prodotto") - da fornire alla clientela prima del compimento di ogni operazione e, in particolare, contiene:

- (i) le indicazioni in tema di *disclosure* da fornire alla clientela;
- (ii) i criteri e le modalità della *disclosure*; e

(iii) le informazioni-chiave oggetto della *disclosure*.

Il termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni e commenti è stato fissato all'8 giugno 2016.

4) **DISTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE UNA RACCOMANDAZIONE IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE TRAMITE UNA SEDE MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE**

In data 9 maggio 2016 Consob ha posto in consultazione una [Raccomandazione](#) volta a richiamare l'attenzione degli intermediari sull'importanza di dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare che la distribuzione degli strumenti finanziari soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza, anche nell'ottica di mitigare rischi di comportamenti non in linea con il miglior interesse della clientela.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'offerta di strumenti finanziari caratterizzati da profili di illiquidità a investitori *retail* dovrà essere accompagnata da appositi presidi idonei a garantirne la trattazione secondo meccanismi che abbiano riguardo al prezzo, ai costi e ai tempi dell'operazione. A tale riguardo, in particolare, la Raccomandazione suggerisce l'utilizzo di una sede di negoziazione multilaterale (*multilateral trading facilities* - "MTF") ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari e con l'obiettivo della loro successiva ammissione a negoziazione.

Tale modalità distributiva contribuirebbe, altresì, a favorire una maggiore continuità tra mercato primario e mercato secondario, fornendo utili indicazioni in merito (i) all'ampiezza del *book* di negoziazione; (ii) alla frequenza delle transazioni e al volume delle stesse.

Nel caso in cui l'intermediario decida, invece, di non avvalersi della predetta struttura e del funzionamento di una sede di negoziazione multilaterale, lo stesso dovrà valutare, sotto la propria responsabilità, l'idoneità del processo di distribuzione con riferimento al rispetto delle condizioni di trasparenza e efficienza.

La Raccomandazione impone agli intermediari di assumere le determinazioni necessarie in relazione alle predette tematiche nel più breve tempo possibile e, comunque, entro sei mesi dalla data di adozione della Raccomandazione stessa, dandone informativa alla Consob nell'ambito delle comunicazioni periodiche ai sensi della Delibera Consob n. 17297/2010 ("Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati").



Il termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni e commenti è stato fissato all'8 giugno 2016.

5) EMIR: BANCA D'ITALIA E CONSOB PUBBLICANO UN DOCUMENTO RICOGNITIVO SUL RIPARTO DELLE COMPETENZE

In data 9 maggio 2016 Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato un [Documento ricognitivo](#) sul riparto delle competenze di vigilanza in relazione al Regolamento UE n. 648/2012 ("EMIR").

In particolare, il predetto Documento riporta in una tabella i soggetti vigilati, distinti per categorie omogenee e, per ciascuna categoria, individua gli adempimenti derivanti da EMIR e le relative competenze di vigilanza di Banca d'Italia e Consob.

6) MiFID II, MiFIR, CSDR, EMIR: IL MEF PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE DA APPORTARE AL TUF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e di applicazione del Regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR") e del Regolamento (UE) n. 909/2014 ("CSDR"), in collaborazione con gli uffici delle competenti Autorità di vigilanza, ha posto ha posto in consultazione le modifiche da apportare al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

In particolare, il lavoro di recepimento della MiFID II e di adeguamento al MiFIR ha comportato la rivisitazione integrale delle disposizioni contenute nella Parte III del TUF. Le modifiche oggetto di consultazione hanno altresì l'obiettivo di razionalizzare il dettato normativo.

In particolare, infatti, si è provveduto:

- (i) alla separazione della disciplina concernente le fasi di negoziazione (oggetto delle modifiche poste in consultazione) da quella inerente alle fasi di post-negoziazione (in cui sono state fatte confluire le disposizioni attuative del Regolamento UE n. 648/2012 -"EMIR" - e del CSDR);
- (ii) al raggruppamento, nell'ambito di ciascun nuovo titolo, delle disposizioni rivolte alle diverse tipologie di soggetti vigilati nell'ambito dei mercati e, segnatamente:
 - a. i gestori di sedi di negoziazione;
 - b. gli internalizzatori sistematici;
 - c. i gestori di servizi di comunicazione di dati;
 - d. le controparti centrali;

e. i depositari centrali.

Inoltre, nella riorganizzata Parte III del TUF, si trovano le disposizioni riguardanti (i) i servizi di comunicazioni dati, (ii) le insolvenze di mercato, (iii) l'accesso alle infrastrutture di *post-trading*, i collegamenti tra infrastrutture di *post-trading* e i collegamenti fra queste e le sedi di negoziazione.

Il termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni e commenti è stato fissato al 9 giugno 2016.

Si segnala, infine, che nel sito del MEF è possibile consultare:

- (i) il [Documento di consultazione](#);
- (ii) la [Relazione illustrativa](#) alle modifiche poste in consultazione;
- (iii) un ulteriore [Documento di consultazione](#) recante le modifiche proposte in *mark-up* al fine di facilitarne la lettura e comprensione.

7) SOLVENCY II: IVASS PUBBLICA DUE REGOLAMENTI

In data 6 e 12 maggio 2016 l'IVASS ha pubblicato rispettivamente:

- (i) il [Regolamento n. 20](#) del 3 maggio 2016 recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV bis, Sezione III del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private");
- (ii) il [Regolamento n. 21](#) del 10 maggio 2016 concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini nonché le modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli artt. 190 e 191 del Codice delle Assicurazioni Private.

Entrambi i Regolamenti entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e troveranno applicazione nei confronti delle:

- (i) imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- (ii) sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- (iii) ultime società controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

8) INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106: L'UIF CHIARISCE IL CODICE TIPO INTERMEDIARIO DA UTILIZZARE AI FINI DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE (SARA)

In data 5 maggio 2016 l'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") della Banca d'Italia ha pubblicato un [Comunicato](#) contenente alcuni chiarimenti in relazione al codice "Tipo Intermediario" che gli intermediari iscritti nel nuovo Albo ex art. 106 TUB dovranno utilizzare ai fini delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA).

9) MERCATO SeDeX: BORSA ITALIANA PUBBLICA DUE AVVISI

In data 9 maggio 2016, Borsa Italiana ha pubblicato i seguenti avvisi:

- (i) l'[Avviso n. 9044](#) che conferma che le modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni del Mercato SeDeX di cui all'Avviso n. 7465 del 20 aprile 2016 entreranno in vigore il 16 maggio 2016; e
- (ii) l'[Avviso n. 9078](#) che, in un'ottica di adeguamento al nuovo modello di organizzazione del Mercato SeDeX, modifica i parametri di variazione dei prezzi degli strumenti ivi negoziati.

Le modifiche introdotte con il predetto Avviso n. 9078 entreranno in vigore il 16 maggio 2016.